



Deliberazione n° 59

in data 18/12/2018

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: I.U.C.: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E T.A.S.I. (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto e questo dì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VENTRESCA LUCA	P	
3	PAGANINI MANUELA	P	
4	FREGOLI CINZIA		A
5	FLORI STEFANO	P	
6	VITI GIACOMO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	COPPI SIMONA	P	
9	GORI GIACOMO		A
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	TONDI ANDREA		A
12	TONDI ANGELA		A
13	PACINI ANTONIO	P	
Totale		9	4

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il vicesindaco Paganini riferisce che rispetto alla IUC non intervengono modifiche rispetto alle aliquote vigenti nel 2018.

Il consigliere Castro annuncia il voto contrario perché ritiene che si sarebbe potuto fare di più per abbassare la tassazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 14/03/2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO:

- che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;

VISTO altresì il D.Lgs 30/12/1992, n. 504, con il quale veniva istituito l'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012) che stabilisce:

- all'art. 1, comma 380 lettera f) - *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2001, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
- all'art. 1, comma 380, lett. g) - *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;

RICHIAMATA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare:

- il comma 13 che cita: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 - a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24*

Gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";

- il comma 14 che cita: "b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RICHIAMATO il D.L. 35 dell'08/04/2013, che con l'art. 10 - Modifiche al D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012 n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali - modifica all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, come di seguito riportato:

".....b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 SETTEMBRE 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RITENUTO, pertanto opportuno, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2019, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 30 Dicembre 1993, n. 504, attribuendo a partire dell'1 Gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 26/11/2018 con la quale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019, nei modi previsti dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,97 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,45 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133	esenti
3)	Terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1 lett. h), D.Lgs 504/1992 secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993	esenti
4)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	0,76 per cento
5)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - ad esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D	0,76 per cento

RITENUTO, inoltre, necessario ed opportuno adottare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2019;

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Castro Rosario e Pacini Antonio)

DELIBERA

- di richiamare le premesse;
- di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2019:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,97 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,45 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133	esenti

3)	Terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1 lett. h), D.Lgs 504/1992 secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993	esenti
4)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	0,76 per cento
5)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - ad esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D	0,76 per cento

- di approvare il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto del 1° Gennaio 2019;
- di prendere atto che a partire dall'anno 2016 è escluso il pagamento della TASI delle abitazioni principali, in applicazione del comma 14 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016);
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Castro Rosario e Pacini Antonio)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Frallicciardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.